

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO EX ART 39 C.G.S. DELL’ U.S.A. S. CATERINA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CATERINA/POLISPORTIVA U. MANDOLESI DEL 22.12.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008)

Per gravi comportamenti antiregolamentari verificatisi ai danni dell’arbitro in occasione della gara S. Caterina/Mandolesi Calcio giocata il 23.12.2007 e valevole per il Campionato Provinciale Marche di 3^a Categoria il competente Giudice Sportivo infliggeva, fra l’altro, all’U.S.A. S. Caterina la sanzione dell’esclusione dal Campionato di competenza ed inibiva i dirigenti di detto sodalizio, Natali Maurizio e Rogante Alvaro, fino al 28.12.2012 con preclusione in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007).

Contro tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche soltanto la società, ma l’organo adito, rilevato come il reclamo fosse stato presentato quand’erano già decorsi i termini regolamentari, ne dichiarava l’inammissibilità (Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008).

Insoddisfatta, l’U.S.A. S. Caterina si rivolgeva per revocazione a questa Corte, facendo presente che, nel corso di indagini svolte dall’autorità giudiziaria ordinaria a seguito di una querela sporta dal direttore di gara, la versione degli accadimenti refertata era risultata, anche per ammissione del medesimo querelante, notevolmente sdrammatizzata e diversa, suscettibile quindi di una valutazione più benevola in sede disciplinare.

Con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 135 C.G.F. del 6.3.2008, il ricorso per revocazione su descritto veniva ritenuto inammissibile, sia perché le motivazioni proposte con configuravano alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S., sia perché diretto alla rescissione di una decisione, quella adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, rimasta circoscritta all’ambito del rito.

La vicenda viene nuovamente all’esame di questo Collegio sollecitato da un’istanza di revisione, ex art. 39, comma 2 C.G.S., avanzata dall’U.S.A. S. Caterina e dai tesserati Natali Maurizio e Rogante

Alvaro, istanza che, corredata dagli atti relativi all'indagine giudiziaria conclusasi, almeno temporaneamente, con una richiesta di archiviazione da parte del P.M., in buona sostanza si fonda sulle medesime ragioni già inutilmente rassegnate nella procedura precedente.

La richiesta non può trovare ingresso ostandovi più motivi di inammissibilità.

Giova, in proposito, anzitutto chiarire che obiettivo del ricorso in parola sono ben due giudicati: il primo costituito da quella parte della decisione del Giudice Sportivo richiamata in narrativa (Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007) riguardante le sanzioni inflitte ai dirigenti Natali e Rogante, divenuta irrevocabile perché non impugnata, il secondo, relativo alla posizione processuale della società, identificabile nella declaratoria di inammissibilità per intempestività emessa in grado di appello dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche (Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008).

Quanto al primo punto è sufficiente evidenziare come le nuove risultanze ricavabili dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dal ridimensionamento delle violazioni contestate prospettato dall'arbitro con l'atto di remissione della querela e dalla conseguente richiesta di archiviazione, non scagionino del tutto i soggetti già perseguiti e non siano quindi idonee a realizzare la condizione imposta dalla norma invocata per la quale si può pervenire alla revisione di un giudicato solo quando il nuovo materiale probatorio, da solo, o eventualmente integrato dalle acquisizioni già note, dimostri inequivocabilmente la totale estraneità degli incolpati a quanto ad essi addebitato.

Tale evenienza difetta nella fattispecie, che al più, può solo rappresentare una diversa qualificazione disciplinare delle condotte poste in essere.

Per ciò che invece attiene al secondo giudicato basta richiamare le motivazioni giù espresse da questa Corte nel giudizio di revocazione (Com. Uff. n. 135 C.G.F. del 6.3.2008).

La natura stessa della revisione che incide sul merito del caso da riesaminare impedisce ogni possibilità di intervento quando il giudizio contestato sia arrestato agli aspetti procedurali della vicenda.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S.A. S. Caterina di Fermo, e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DELL' A.S.D. ADRIATICA PESCARA C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE FINO AL 4.11.2008 AL SIG. DOLENTE GIUSEPPE;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCIERI ALESSANDRO,**
INFLITTE SEGUITO GARA ADRIATICA PESCARA C5/REAL TOCO DELL'11.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 100 del 15.10.2008)

Il Com. Uff. n. 100 del 15.10.2008 rendeva noto che il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - in relazione alla gara del Campionato Nazionale, Serie B, Girone D, tra l'A.S. Dilettantistica Adriatica Pescara Calcio a Cinque ed il Real Toco disputata in data 11.10.2008 - aveva comminato: nei confronti del Dirigente accompagnatore della società ospitante signor Dolente Giuseppe, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 4.11.2008, per avere quegli "rivolto frasi minacciose ai componenti della panchina avversaria" e nei confronti del calciatore Buccieri Alessandro, la squalifica per 2 gare effettive per avere "rivolto all'arbitro frase offensiva".

Nel ricorso datato 21.10.2008 presentato a questa Corte, l'A.S. Dilettantistica Adriatica Pescara Calcio a Cinque espone che l'arbitro avrebbe commesso evidenti errori in un momento di estrema

concitazione generale, precisando, da un canto, che il dirigente Dolente, lungi dal pronunciare frasi minacciose, si limitò ad esultare alla segnatura del gol del pareggio della sua squadra, intervenuto a pochi secondi dalla fine della gara e, dall'altro, che a rivolgersi in modo irrispettoso verso l'arbitro fu il tesserato Pardi Andrea anziché il Buccieri Alessandro.

Conclusivamente il ricorrente chiede che, previo supplemento di informazioni presso la coppia arbitrale e tenuto conto della verità dei fatti, venga ridotta l'inibizione nei confronti del Dolente, venga annullata la squalifica nei confronti del Buccieri e, infine, venga comminata la medesima squalifica nei confronti del Pardi.

Il Collegio ritiene di confermare *in toto* la decisione assunta in primo grado, nell'assorbente rilievo che la medesima è del tutto corrispondente e conseguente alle affermazioni ed alle conclusioni contenute nel referto arbitrale.

Il ricorrente, il quale ammette che il rapporto degli ufficiali di gara costituisce fonte di prova privilegiata, deduce mere e generiche asserzioni che, contrariamente al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., sono non solo prive di un qualche spessore giuridico ma anche non supportate da un qualsiasi concreto riscontro oggettivo.

Inoltre, la mancata allegazione anche di un qualche elemento che abbia dignità di principio di prova induce il Collegio a non ravvisare le condizioni necessarie per disporre il richiesto supplemento istruttorio.

Consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con conseguente addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Adriatica Pescara C5 di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete